

Termini per il deposito delle memorie: rileva anche l'ora?

Data di pubblicazione: 21 febbraio 2018

sentenza 13 febbraio 2018* (sulla tempestività o meno della produzione in giudizio, secondo il PAT, di una memoria ex art. 73 c.p.a., ove il deposito sia avvenuto nell'ultimo giorno utile dei termini di cui alla stessa norma processuale, ma oltre le ore 12,00).

TRGA TRENTO, SEZ. I - sentenza 13 febbraio 2018 n. 31 - Pres. Vigotti, Est. Tassinari - Comune di Scurelle e Comune di Samone (Avv. Osele) c. Commissario ad acta, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 380 del 13.3.2017, dei Comuni di Scurelle, Samone, Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo (n.c.) e Provincia autonoma di Trento (Avv.ti Pedrazzoli, Azzolini e Fozzer) e Comune di Telve, Comune di Telve di Sopra, Comune di Carzano e Comune di Castelnuovo (Avv. Bonazza) e Bonella, segretario del Comune di Telve (n.c.) - (respinge).

Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Memorie ex art. 73 c.p.a. - Deposito in giudizio - Ove sia stato effettuato nell'ultimo giorno utile dei termini perentori previsti da tale norma, ma oltre le ore 12,00 - E' da ritenersi tempestivo e la memoria utilizzabile ai fini della decisione - Ragioni.

E' tempestiva, e, pertanto, utilizzabile ai fini della decisione, una memoria prodotta nel giudizio amministrativo, secondo il PAT, nel caso in cui sia stata depositata l'ultimo giorno utile e/o consentito, secondo i termini perentori - che si computano a giorni, a mesi e ad anni, previsti dall'art. 73 del [cod. proc. amm.](#) - a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto oltre le ore 12,00; infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, come introdotto dal [d.l. 168/2016](#), la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito e, quindi, coerentemente, fino allo spirare dell'ultimo giorno. Il deposito telematico si considera, quindi, perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.

Pubblicato il 13/02/2018

00031/2018 REG.PROV.COLL.

00200/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 200 del 2017 proposto da:

Comune di Scurelle e Comune di Samone, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Cristina Osele, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Trento, via Calepina, n. 75;

contro

Commissario ad acta, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 380 del 13.3.2017, dei Comuni di Scurelle, Samone, Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo;

nei confronti di

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini e Giuliana Fozzer, con domicilio eletto presso l'avvocato Sabrina Azzolini nella sede dell'Avvocatura della Provincia, in Trento, piazza Dante, n. 15;

Comune di Telve, Comune di Telve di Sopra, Comune di Carzano e Comune di Castelnuovo, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Flavio Maria Bonazza, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Trento, piazza Mosna, n. 8;

Giampaolo Bonella, segretario del Comune di Telve, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- delle deliberazioni del Commissario ad acta n. 1 del 20.06.2017 assunte per il Comune di Scurelle e per il Comune di Samone recanti ad oggetto "Esame ed approvazione del progetto gestioni associate servizi vari dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra";

- relativi "Progetto per la Gestione Associata";

- delle deliberazioni del Commissario ad acta n. 3 del 20.06.2017 assunte per il Comune di Scurelle e per il Comune di Samone recanti ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio finanziario, entrate, personale";

- relative "Convenzione per la gestione associata dei servizi gestione economico finanziaria";

nonché, per quanto occorrer possa, per l'annullamento

- delle deliberazioni del Commissario ad acta n. 1 del 20.06.2017 assunte per i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano recanti ad oggetto "Esame ed approvazione del progetto gestioni associate servizi vari dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra";

- relativi "Progetto per la Gestione Associata" (quanto al Comune di Carzano "Piano di lavoro in materia di ICT e Progetto per la Gestione Associata");

- delle deliberazioni del Commissario ad acta n. 3 del 20.06.2017 assunte per i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano recanti ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio finanziario, entrate, personale";

- relative "Convenzione per la gestione associata dei servizi gestione economico finanziaria";

nonché, per quanto occorrer possa, per l'annullamento

- delle deliberazioni del Commissario ad acta n. 2 del 20.06.2017 assunte per i Comuni di Scurelle, Samone, Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano recante ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio segreteria

generale”;

- relative “Convenzione lo svolgimento in forma associata ai sensi delle L.P. 3/2006 della funzione segreteria generale, personale e organizzazione”;

nonché, per quanto occorrer possa,

- della presupposta deliberazione della Giunta provinciale n. 380 del 13.03.2017 recante ad oggetto: “Obbligo di sottoscrizione delle convenzioni di gestione associata ai sensi dell’articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006. Nomina del commissario ad acta presso i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di Sopra”;

- della deliberazione della Giunta provinciale n. 2168 del 02.12.2016 recante ad oggetto “Diffida ai Comuni appartenenti all’ambito 3.2 a provvedere alla stipula e sottoscrizione delle convenzioni di gestione associata ai sensi dell’articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006”;

- del non conosciuto, ove esistente, diniego all’istanza in autotutela del 21.7.2017 e degli altri atti consequenziali, presupposti, endoprocedimentali e connessi non ancora acquisiti o acquisendi, in merito ai quali i ricorrenti si riservano fin d’ora eventuali motivi aggiunti,

nonché per il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo anche ai sensi dell’art. 30 c.p.a

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia autonoma di Trento;

Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dei controinteressati Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2018 il consigliere Antonia Tassinari e uditi per i ricorrenti l’avvocato Maria Cristina Osele, per l’amministrazione provinciale l’avvocato Sabrina Azzolini e per i Comuni controinteressati l’avvocato Flavio Maria Bonazza.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ha previsto, per i Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, l’esercizio obbligatorio in forma associata, mediante convenzione, dei seguenti compiti e attività: a) segreteria generale, personale e organizzazione, b) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione, c) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, d) gestione dei beni demaniali e patrimoniali, e) ufficio tecnico, f) urbanistica e gestione del territorio, g) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, h) servizi relativi al commercio, i) altri servizi generali (tabella B). La Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 1952 del 9.11.2015 ha, poi, definito, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, conformemente a quanto disposto dal comma 3 del richiamato art. 9 bis, gli ambiti associativi ed i termini per la stipula delle convenzioni di associazione individuando, quanto ai Comuni di Scurelle, Samone, Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano, l’ambito n. 3.2. I termini fissati da tale deliberazione al 30.6.2016 (per la presentazione del progetto di riorganizzazione intercomunale di tutti i compiti e le attività), al 31.7.2016 (per la stipula delle relative convenzioni con avvio dal 1.8.2016 della gestione associata di almeno due servizi tra cui la segreteria), al 31.12.2016 (per la stipula delle relative convenzioni con avvio dal 1.1.2017 della gestione associata dei restanti compiti e attività), sono stati prorogati rispettivamente al 30.9.2016, 31.10.2016 e 30.4.2017 con deliberazione n. 1228 del 22.7.2016, che, peraltro, ha confermato l’ambito n. 3.2. quanto ai Comuni odierni ricorrenti e convenuti. In prossimità della scadenza del termine per la presentazione del progetto di

riorganizzazione, il Comune di Scurelle ha rappresentato (cfr. nota del 26.9.2016 prot. n. 5996) a tutti i Comuni dell'ambito 3.2. e alla Provincia la necessità di prevedere due sedi, come già per l'ufficio tecnico, anche per il servizio "ragioneria – personale – economato", l'una a Telve per la gestione a favore di Telve, Carzano e Telve di Sopra e l'altra a Scurelle per la gestione del servizio su Scurelle, Castelnuovo e Samone. Nei mesi di ottobre e novembre 2016 il progetto di riorganizzazione è stato approvato dal commissario straordinario del Comune di Samone e dai consigli comunali di Carzano, Telve, Castelnuovo e Telve di Sopra, mentre il consiglio comunale di Scurelle lo ha respinto (cfr. nota del comune di Telve del 28.11.2016 prot. n. 6354) in relazione alla mancata suddivisione in due sub-ambiti per i servizi finanziario e tecnico nelle sedi di Telve e Scurelle. A fronte del mancato rispetto della tempistica prevista dalla deliberazione n. 1228 del 22.7.2016, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2168 del 2.12.2016 ha diffidato tutti i Comuni dell'ambito 3.2 a provvedere, entro quarantacinque giorni dalla data di adozione di tale deliberazione, alla stipula e sottoscrizione delle convenzioni di gestione associata relative ad almeno due delle funzioni da esercitare obbligatoriamente in forma associata. A questo punto il Comune di Scurelle, unitamente al Comune di Samone (ove, dopo la reggenza del commissario straordinario nel corso della quale era stato approvato il progetto di riorganizzazione, si era insediata la nuova Giunta), ha proposto l'individuazione, quantomeno transitoriamente, di due sub-ambiti: il primo tra i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo e il secondo tra i Comuni di Scurelle e Samone e ciò in relazione al contesto economico e territoriale in cui il Comune di Scurelle, asseritamente, vanterebbe una maggior presenza di aziende del settore terziario, con un'occupazione di oltre mille addetti, nonché una forte economia turistica che determinerebbero la necessità di una macchina amministrativa, pronta, rapida ed efficiente (cfr. nota del 17.1.2017 prot. n. 306). Viceversa i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Telve e Telve di Sopra hanno confermato la contrarietà alla creazione di due sub-ambiti, rivendicando l'approvazione del progetto di riorganizzazione intercomunale strutturato su di un solo ambito (cfr. nota del 18.1.2017 prot. n. 325) anche da parte del commissario straordinario del Comune di Samone. In relazione all'inadempimento della diffida, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 380 del 13.3.2017, ha, quindi, nominato un commissario ad acta presso i Comuni di Scurelle, Samone, Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano dell'ambito 3.2. per l'adempimento di quanto previsto dal punto 4 della deliberazione n. 1952 del 9 novembre 2015. Con deliberazioni n. 11 del 15.3.2017 e n. 15 del 15.3.2017 i consigli comunali di Scurelle e Samone hanno, poi, approvato il progetto di riorganizzazione strutturato su due sub-ambiti. Essendo risultati vani i tentativi finalizzati ad una soluzione della controversia tra le amministrazioni, il commissario ad acta ha, infine, adottato, il 20 giugno 2017 per ogni Comune dell'ambito di gestione associata: una deliberazione recante l'approvazione del progetto gestioni associate servizi vari, una deliberazione recante l'approvazione dello schema di convenzione sulla gestione associata del servizio segreteria generale, personale e organizzazione, una deliberazione recante l'approvazione dello schema di convenzione sulla gestione associata del servizio gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione. Dopo una richiesta, rimasta senza riscontro, di annullamento in autotutela, rivolta al commissario, ai Comuni dell'ambito e alla Provincia, i Comuni di Scurelle e Samone con il presente ricorso hanno impugnato le anzidette diciotto deliberazioni del commissario, unitamente ai relativi progetti e convenzioni, nonché le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2168 e n. 380 del 2016 aventi ad oggetto la diffida e la nomina del commissario ad acta. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1. Sulle determinazioni n. 1 del 20.06.2017 recanti ad oggetto "esame ed approvazione del progetto gestioni associate servizi vari dei Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di sopra" e relativo progetto per la gestione associata. Illegittimità per violazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 380/2017 e per violazione da parte del commissario ad acta della delega ricevuta dalla Provincia. Violazione di legge per violazione dell'art. 82 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.P.reg. 1.2.2005, n. 3/l. e dell'art. 54 dello statuto d'autonomia. Violazione di legge per violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 4 della l.p. 23/1992 e dell'art. 5 della l.r. 13/1993. Violazione dell'art. 97 Costituzione e del principio di buon andamento. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della carenza istruttoria, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta. Illegittimità derivata delle determinazioni n. 2 e n. 3 del 20.06.2017.

L'approvazione del progetto di riorganizzazione comunale disposta dal commissario ad acta con le sei deliberazioni n. 1 impuginate non rientra tra le competenze ed i poteri attribuiti a tale organo dalla Giunta provinciale poichè la deliberazione n. 380/2017 si riferisce all'adempimento previsto al punto 4 della deliberazione n. 1952/2015 specificando, tuttavia, "con termine fissato dalla deliberazione n. 1228/2016 al 31 ottobre 2016" e il termine del 31 ottobre 2016 riguarda l'obbligo per i Comuni di sottoscrivere le convenzioni relative alle funzioni da gestire in forma associata. Del resto solo rispetto a detto obbligo i Comuni, con la deliberazione n. 2168/2016, sono

stati diffidati a provvedere mentre nessuna diffida è stata formulata quanto al progetto di riorganizzazione. La Provincia ha, quindi, conferito l'incarico al commissario al fine dell'adozione delle deliberazioni n. 2 e n. 3 ma non della deliberazione n. 1. Inoltre, non essendo stato investito di un potere di annullamento del progetto di riorganizzazione precedentemente approvato dai Comuni dell'ambito, il commissario illegittimamente ha dato atto della sostituzione con il nuovo progetto del precedente, tra l'altro senza alcun riferimento alle relative deliberazioni consiliari approvative e omettendo di motivare in ordine all'opportunità dell'ambito unitario 3.2. rispetto ai sub-ambiti. L'illegittimità delle deliberazioni n. 1, infine, si riverbera, in via derivata, sulle deliberazioni n. 2 e n. 3.

2. Sulle determinazioni n. 2 del 20.06.2017 recanti ad oggetto "approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio segreteria generale" e relativa convenzione. Violazione della deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 20.6.2017. Violazione dell'art. 97 costituzione e del principio di buon andamento. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento, carenza istruttoria.

Le deliberazioni n. 2, sostanzialmente per lo più condivise, risultano affette da innumerevoli errori formali che evidenziano la trascuratezza dell'operato del commissario. La terminologia utilizzata nel testo delle deliberazioni e delle convenzioni quanto alle denominazioni delle attività da gestire in forma associata risulta imprecisa, diversificata, non corrispondente ed anche contraddittoria. Nella sostanza, poi, benché il progetto di riorganizzazione intercomunale preveda, quanto alla funzione "segreteria generale", un modello di organizzazione funzionale che comporta un unico ufficio associato, con la convenzione approvata con la determinazione n. 2 sono stati creati tre sub-ambiti (Telve e Carzano, Castelnuovo e Telve di Sopra, Scurelle e Samone).

3. Sulle determinazioni n. 3 del 20.06.2017 recanti ad oggetto "approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Carzano, Castelnuovo, Samone, Scurelle, Telve e Telve di sopra e per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale servizio finanziario, entrate, personale" e relativa convenzione. Violazione di legge per violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 4 della l.p. 23/1992 e dell'art. 5 della l.r. 13/1993. Violazione dell'art. 97 Costituzione e del principio di buon andamento. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà manifesta, disparità di trattamento, carenza istruttoria.

Anche le deliberazioni n. 3 presentano gravi errori, imprecisioni e contraddizioni in particolare quanto alle locuzioni impiegate per definire i servizi nei quali si articola la gestione che risultano diverse nelle convenzioni. Inoltre le convenzioni prevedono l'applicazione ai servizi finanziari del modello organizzativo funzionale con un ufficio unico associato mentre quanto alla funzione segreteria generale sono stati previsti tre sub-ambiti laddove il progetto di riorganizzazione dispone per entrambe le funzioni il modello organizzativo funzionale.

La domanda risarcitoria è proposta dai ricorrenti in relazione al danno per lesione dell'immagine subito ed è formulata nei confronti del commissario ad acta e della Provincia autonoma di Trento.

L'amministrazione provinciale ha confutato le tesi sostenute dai ricorrenti insistendo per la reiezione del ricorso, così come le amministrazioni comunali controinteressate. Queste ultime, in particolare, hanno, altresì, eccepito, quanto all'impugnazione delle deliberazioni, ritenute immediatamente lesive, della Giunta provinciale n. 2168 del 02.12.2016 e n. 380 del 13.03.2017, l'irricevibilità per tardività del ricorso e l'inammissibilità per omessa formulazione di censure specifiche avverso tali deliberazioni, cui i ricorrenti hanno, quindi, prestato acquiescenza. Ancora i Comuni controinteressati hanno rilevato, quanto all'impugnazione dei provvedimenti commissariali, l'inammissibilità del ricorso posto che, rimasta incontestata la nomina del commissario ad acta, atteso il rapporto interorganico (e non intersoggettivo come sostenuto da parte ricorrente) tra commissario e singoli Comuni questi ultimi sono privi della legittimazione ad impugnare le singole determinazioni commissariali non essendo titolari di una posizione giuridica differenziata rispetto al commissario.

Nel prosieguo i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica ribadendo le argomentazioni svolte nel ricorso e deducendo l'inammissibilità per tardività del deposito della memoria dei controinteressati.

Alla pubblica udienza odierna, nel corso della quale i Comuni controinteressati hanno argomentato anche a

riguardo della eccepita tardività del deposito della memoria, il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

I) In limine litis il Collegio ritiene di assentire l'utilizzabilità della memoria depositata dai controinteressati oltre le ore 12 (ore 12:24:56) dell'8 gennaio 2018, ultimo giorno consentito, secondo i termini perentori, che si computano a giorni, a mesi e ad anni, previsti dall'art. 73 del cod. proc. amm. Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, come introdotto dal d.l. 168/2016, la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito e, quindi, coerentemente, fino allo spirare dell'ultimo giorno. Il deposito telematico si considera, quindi, perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora. Ed è appena il caso di rilevare che una diversa interpretazione mal si concilierebbe con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti che ha fatto venir meno i vincoli orari dell'apertura delle cancellerie, nonché con i connessi vantaggi che ne costituiscono la stessa ratio. Tale considerazione non è incisa da quanto dispone l'ultimo periodo di tale comma 4 secondo cui, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa che per contrastare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo: trattasi quindi di regola del tutto ragionevole e coerente con i principi presidiati dalla Costituzione, sicché le argomentazioni svolte dalla difesa dalle amministrazioni controinteressate, volte a rilevare profili di possibile incostituzionalità nelle suddette norme sono del tutto ininfluenti.

II) Il Collegio, ritiene, poi, di prescindere, in ragione della palese infondatezza del ricorso, dall'esame delle questioni di irricevibilità ed inammissibilità accennate in fatto.

III) Il primo motivo non merita favorevole apprezzamento.

Giova, in primo luogo, sottolineare che la dichiarata ratio dell'esercizio obbligatorio in forma associata di compiti ed attività disposto, per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, dall'art. 6, comma 1, della legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12 che ha introdotto l'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, risiede nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli enti territoriali. In attuazione di quanto previsto dal citato art. 9 bis la Giunta provinciale ha individuato gli ambiti associativi ricomprendendo i Comuni di Scurelle, Samone, Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano in un unico ambito con popolazione complessiva di 6.151 abitanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, in particolare dell'unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività (lett.d comma 2 art. 9 bis) e di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno 5.000 abitanti (lett.a comma 2 art. 9 bis), dimensione demografica ritenuta idonea a permettere la realizzazione di politiche pubbliche efficaci e l'economicità dell'azione amministrativa. Quest'ultimo criterio, peraltro, risulta derogabile unicamente qualora il territorio dei comuni interessati sia caratterizzato da eccezionali particolarità geografiche o turistiche. Dei due cosiddetti sub-ambiti proposti dai Comuni ricorrenti, quello costituito dai Comuni di Scurelle e Samone avrebbe una popolazione di 1987 abitanti, e quello costituito dai Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo conterebbe 4164 abitanti, ambedue sotto la soglia minima normativamente stabilita.

Così contestualizzata la vicenda di cui è causa nella prospettiva generale del conseguimento di un risparmio nella spesa di funzionamento delle amministrazioni comunali, vale, altresì, evidenziare che le deliberazioni n. 1952 del 9.11.2015 e n. 1228 del 22.7.2016 con cui la Giunta provinciale ha individuato gli ambiti associativi hanno stabilito anche la procedura e la tempistica per addivenire alla gestione in forma associata. In particolare la tempistica non risulta limitata a un unico "termine per la stipula delle convenzioni di associazione tra i Comuni coinvolti", come testualmente recita il comma 3 dell'art. 9 bis della l.p. n. 3/2006, ma comprende anche un primo termine per la presentazione di un progetto di riorganizzazione comunale che riguarda tutti i compiti e le attività da gestire in forma associata, nonché due ulteriori successivi termini per la stipula rispettivamente della convenzione relativa ad almeno due servizi da gestirsi in forma associata e della convenzione relativa ai restanti servizi. In altre parole, nel dettare la disciplina di dettaglio per l'avvio delle gestioni associate di cui al comma 3 del predetto art. 9 bis, la Giunta provinciale ha delineato una prima fase, costituita dalla presentazione del progetto di riorganizzazione e più scadenze temporali per un avvio graduale con la gestione in associazione dapprima di due servizi e,

successivamente, dei restanti. Tali specifiche progressioni procedurali, del tutto legittimamente e ragionevolmente individuate, risultano incontestate, così come l'unicità dell'ambito 3.2 in cui sono ricompresi i Comuni ricorrenti e controinteressati, non essendo state oggetto di impugnazione le suddette deliberazioni n. 1952/2015 e n. 1228/2016. E' anche tenuto conto di quanto precede che la lettura che i ricorrenti pretendono di dare alle deliberazioni n. 380 del 13.3.2017 di nomina del commissario ad acta e n. 2168 del 2.12.2016 recante la diffida appare riduttiva e illogica e non può essere condivisa, essendo del tutto logico che il riferimento al termine del 31 ottobre 2016 vale ad indicare non solo la stipula delle convenzioni, ma tutte le scansioni procedurali ad essa prodromiche, ivi inclusa la presentazione del progetto di riorganizzazione. E' quindi evidente che la disamina compiuta e sistematica dei contenuti dei suddetti provvedimenti, con cui la Giunta provinciale, conformemente a quanto previsto dal richiamato art. 9 bis, ha esercitato il potere sostitutivo di cui agli artt. 54 dello statuto speciale e 82 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 3/L e s. m., conduce obiettivamente ad affermare che anche l'approvazione del progetto di riorganizzazione comunale disposta dal commissario ad acta con le sei deliberazioni n. 1 impugnate rientri tra le competenze ed i poteri attribuiti a quest'ultimo organo dalla Giunta provinciale e che, analogamente, la diffida sia stata rivolta ai Comuni anche relativamente al progetto di riorganizzazione. Quanto alla nomina e alle attribuzioni del commissario vale, infatti, considerare non solo il preciso riferimento, contenuto nel dispositivo della deliberazione n. 380/2016, all'intero punto 4 (riguardante tutte le fasi per avviare la gestione ed in primis la presentazione del progetto di riorganizzazione) della deliberazione n. 1952/2015, ma, altresì, i ripetuti richiami della parte motiva all'art. 9 bis della l.p. n. 3/2006 e a detta deliberazione n. 1952, che dell'art. 9 bis ha dettagliato i contenuti. L'inciso relativo al termine del 31 ottobre 2016 fissato per le convenzioni, non rileva, in conclusione, al fine di escludere dalle competenze attribuite al commissario il progetto di riorganizzazione, come vorrebbero i ricorrenti.

Quanto alla diffida rivolta ai Comuni a provvedere alla sottoscrizione delle convenzioni va evidenziato che essa è completata dal riferimento a quanto stabilito dal più volte richiamato art. 9 bis (i cui contenuti, come specificati dalla deliberazione n. 1952/2015, comprendono, si ripete, anche il progetto di riorganizzazione) nonché a quanto previsto dalla stessa deliberazione n. 1952/2015. La volontà dell'amministrazione risulta, in sintesi, chiaramente tesa a diffidare i comuni ad adempiere anche alla fase di presentazione del progetto di riorganizzazione.

Con riguardo, poi, al rilievo, sottolineato dai ricorrenti, secondo cui il potere sostitutivo esercitato dalla Provincia con la diffida e la nomina del commissario, in quanto espressione di un potere comunque di natura eccezionale, sarebbe limitato al caso di "mancata sottoscrizione delle convenzioni" testualmente previsto dall'art. 9 bis predetto, valga considerare che il potere in questione è funzionale ad addivenire alla gestione associata e non al mero adempimento di una fase della relativa sequenza procedimentale e trova, quindi, giustificazione applicativa anche in relazione alla fase relativa al progetto di riorganizzazione.

In relazione, poi, al potere di annullamento del progetto di riorganizzazione precedentemente approvato dai Comuni dell'ambito, potere di cui secondo i ricorrenti il commissario non sarebbe stato investito, è sufficiente rilevare che il riconosciuto potere da parte del commissario di approvare il programma di gestione implica inevitabilmente il superamento di qualsivoglia progetto relativo all'ambito o ai sub-ambiti precedentemente elaborato o approvato dai Comuni. Conseguentemente il dare atto della sostituzione con il nuovo progetto del/i precedente/i vale a chiarire la situazione, a nulla rilevando al riguardo l'omesso riferimento alle relative deliberazioni approvative. E neppure può ritenersi che in capo al commissario gravasse un particolare onere motivazionale per quanto riguarda l'adottata soluzione della gestione associata in un unico ambito rispetto ai pretesi cosiddetti sub-ambiti, atteso che con le deliberazioni n. 1952/2015 e n. 1228/2016, la Giunta provinciale aveva già assunto una decisione in merito, tra l'altro in piena corrispondenza con i criteri prestabiliti dalla legge e, in particolare, con la previsione dell'"unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti e attività".

In conclusione le sei deliberazioni n. 1 di approvazione del progetto adottate dal commissario risultano immuni dal vizio dedotto e conseguentemente non sussiste una illegittimità derivata dalle deliberazioni n. 2 e 3.

IV) Anche il secondo motivo non è fondato.

Invero, quanto al rilievo attinente le funzioni segretariali dei sei Comuni dell'ambito, la suddivisione delle stesse, effettuata nella convenzione, tra le tre unità di personale attualmente in servizio, non disattende il modello organizzativo funzionale dell'ufficio unico individuato per la segreteria nel progetto organizzativo né, tantomeno,

configura la costituzione di tre sub-ambiti. D'altra parte, il commissario con la convenzione di cui è causa ha unicamente dato applicazione all'art. 63 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 2/L e s. m. "Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni delle regioni autonome Trentino – Alto Adige", che al comma 2 prevede, appunto, la ripartizione tra i segretari comunali in servizio delle funzioni segretariali nei Comuni associati.

Con riferimento alle imprecisioni e alla non corrispondenza tra il testo delle deliberazioni e delle convenzioni quanto alla terminologia e alle denominazioni utilizzate, è sufficiente evidenziare che la tabella B approvata con la l.p. n. 3/2006, nell'elencare i compiti che i Comuni devono esercitare in forma associata ai sensi dell'art. 9 bis ha individuato nove campi di attività ognuno dei quali include più compiti o servizi. L'attività 1. *segreteria generale* comprende anche il personale e l'organizzazione, per cui la denominazione *segreteria* identifica inequivocabilmente anche le altre due funzioni. E ciò senza considerare l'ambito di riferibilità a tale attività, ricavabile dai contenuti della convenzione. In definitiva le segnalate imprecisioni sono appunto mere imprecisioni che, a tutto concedere, denotano scarsa diligenza e cura, ma, di per sé, non hanno portata concretamente decettiva e risultano insufficienti ad integrare il vizio dedotto né, conseguentemente, implicano l'illegittimità delle deliberazioni n. 2.

V) Il terzo motivo è infondato per considerazioni analoghe a quelle svolte rispetto al secondo motivo.

La menzionata tabella B prevede quale attività 2.: *gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione* e, nonostante i lapsus calami, le deliberazioni n. 3 si riferiscono chiaramente a tali compiti. Inoltre, sia per l'attività 1. sia per l'attività 2., il progetto di riorganizzazione prevede un ufficio unico associato secondo il modello organizzativo funzionale e così entrambe le convenzioni relative a tali attività, benché per le funzioni segretariali, in applicazione, come detto, dell'art. 63 del d.P.Reg. n.2/L del 2005 (che prevede il riparto tra segretario, vicesegretario e vicesegretari ad esaurimento delle funzioni segretariali nei Comuni associati) sia disposto che ogni segretario di fatto presente in organico svolga funzioni di referente di due Comuni. La distribuzione delle funzioni segretariali dei sei Comuni sulle tre unità di personale esistenti non comporta, infatti, una suddivisione in subambiti e non contraddice il modello di organizzazione funzionale unitario che non implica necessariamente un unico ufficio accentrato.

VI) In conclusione il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico solidale dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano rispettivamente in euro 3.000,00 oltre a oneri di legge a favore dell'amministrazione provinciale di Trento e in complessivi euro 3.000,00 oltre a oneri di legge a favore dei Comuni controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere

Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO